

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6030 del 23/11/2022
Oggetto	Pratica nr. 19308 del 2016 - Attivita' nr. 2 : ATTO DI CONCESSIONE - REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 28 - COMUNE DI BETTOLA - RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA CON ATTO N. 133 DEL 11/07/2007 AL COMUNE DI BETTOLA E AL SIG. CARINI GIUSEPPE - DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB-ALVEO DEL TORRENTE NURE IN COMUNE DI BETTOLA (PC) AD USO IRRIGAZIONE VERDE SPORTIVO - SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI CARINI GIUSEPPE - PROC. PC06A0010 - SINADOC 19308/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6324 del 23/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 28 – COMUNE DI BETTOLA - RINNOVO
CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA
RILASCIATA CON ATTO N. 133 DEL 11/07/2007 AL COMUNE DI BETTOLA E
AL SIG. CARINI GIUSEPPE - DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE DA SUB-ALVEO DEL TORRENTE NURE IN COMUNE DI
BETTOLA (PC) AD USO IRRIGAZIONE VERDE SPORTIVO - SVINCOLO DEL
DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI CARINI GIUSEPPE - PROC.
PC06A0010 – SINADOC 19308/2016**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 133 del 11/01/2007 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva rilasciata la concessione (proc. PC06A0010) al Comune di Bettola (C.F.: 00220720338) e al sig. Carini Giuseppe (C.F.: CRNGPP40H17D555O) per la derivazione di acqua pubblica superficiale da sub alveo del Torrente Nure (sponda sinistra) in Località Le Forche in Comune di Bettola (PC), con scadenza fissata al 31/12/2015, successivamente prorogata ex art. 24 della L.R. n° 22/2015 al 30/06/2016;
- il sig. Carini Giuseppe (C.F.: CRNGPP40H17D555O), ha presentato al Servizio Tecnico dei Bacini affluenti Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, in data 08/04/2015 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo regionale con il n. 2236398) richiesta di rinnovo senza varianti della concessione di cui trattasi, specificando che il Comune di Bettola avrebbe provveduto in autonomia a presentare propria domanda di rinnovo;
- il sig. Busca Sandro (C.F.: BSCSDR49P14G535B), in qualità di sindaco *pro-tempore* del Comune di Bettola (C.F. e P.I.V.A. 00220720338), ha presentato a questo Servizio, in data 30/06/2016 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 6897), richiesta di rinnovo della predetta concessione;
- in data 09/06/2021 (pervenuta in pari data ed assunta al n. 90460 del protocollo ARPAE) il sig. Carini Giuseppe (C.F.:CRNGPP40H17D555O), ha fatto pervenire istanza di rinuncia alla domanda di rinnovo;

vo sopra descritta prot. reg.le n. 2236398/2015 e contestuale richiesta di restituzione del deposito cauzionale versato il data 08/02/2007;

CONSIDERATO che:

- il prelievo di cui trattasi presenta le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 5 con immersione di elettropompa mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bettola (PC), Località le Forche, su terreno demaniale posto in sponda destra del Torrente Nure censito al foglio n. 72 antistante mappale n. 277; coordinate UTM-RER X: 547.969; Y: 957.950;
 - destinazione della risorsa ad uso: irrigazione attrezzature sportive;
 - portata massima di esercizio pari a 2 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1.000 m³/anno;
- l'istanza di rinnovo presentata dal Comune di Bettola ha i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e seguenti, R.R. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione verde/attrezzature sportive";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva, e pertanto, nonostante la ridottissima portata di prelievo, verrà prescritta l'installazione del misuratore di volume;

ACCERTATO che il Comune di Bettola:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni; maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2022 (accordata la richiesta eccezione della prescrizione dei canoni dal 2009 al 2016);
- beneficia, in quanto Ente Pubblico, dell'esenzione dal versamento del deposito cauzionale;

ACCERTATO INOLTRE che il sig. Carini Giuseppe, come disposto dalla L.R. n. 3/1999 ha provveduto a costituire il previsto deposito cauzionale dell'importo di € 51,65, mediante versamento a favore della Regione Emilia-Romagna, sul c/c postale n. 367409, effettuato in data 08/02/2007 ed alla corresponsione regolare dei canoni dovuti fino al 2021 compreso;

DATO ATTO, infine, che sig. Carini Giuseppe ha adempiuto alle obbligazioni discendenti dalla concessione di cui sopra e che, di conseguenza, il deposito cauzionale può essere restituito;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, QUINDI, sulla base dell'istruttoria svolta, che:

- non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione codice pratica PC06A0010;

- che nulla osti allo svincolo della somma complessiva di € 51,65 versata da Carini Giuseppe a favore della Regione Emilia-Romagna per il procedimento PC06A0010;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire**, ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001, al Comune di Bettola (PC), – C.F. e P.I.V.A. 00220720338, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione, in precedenza concessa al Comune medesimo e al sig. Carini Giuseppe con atto n. 133 del 11/01/2007, per la derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo del Torrente Nure, codice pratica PC06A0010, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di 5 m con immersione di elettropompa mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bettola (PC), Località le Forche, su terreno demaniale posto in sponda destra del Torrente Nure censito al foglio n. 72 antistante mappale n. 277; coordinate UTM-RER X: 547.969; Y: 957.950;
 - destinazione della risorsa ad uso: irrigazione attrezzature sportive;
 - portata massima di esercizio pari a 2 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1.000 m³/anno;
 - corpo idrico interessato: cod. 011100000000 4 ER - Torrente Nure;
- 2. di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2025**;
- 3. di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/11/2022;
- 4. di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2022 è stato pagato;
- 5. di esprimere il proprio nulla osta** alla restituzione dell'importo pari a € 51,65, versato in data 08/02/2007 a titolo di deposito cauzionale, al sig Carini Giuseppe (C.F.: CRNGPP40H17D555O), residente in Comune di Bettola (PC);

- 6. di trasmettere** il presente atto per i provvedimenti di propria competenza, alla Direzione Generale cura del Territorio e dell'Ambiente Servizio Affari Generali e funzioni trasversali all'indirizzo PEC ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- 7. di prendere atto** che, qualsiasi variazione relativa all'opera di presa o alla quantità di acqua prelevata verrà tempestivamente comunicata a questo Servizio e formalizzata con istanza di variazione sostanziale ex art. 31 R.R. 41/2001;
- 8. di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 9. di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 11. di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- 12. di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Comune di Bettola, C.F. e P.I.V.A. 00220720338 - codice pratica PC06A0010.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzetto avente profondità di m 5, realizzato con tubi in calcestruzzo precompresso forati del diametro di 1 m e posati verticalmente sino ad una profondità di 5 m, equipaggiato con pompa aspirante.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bettola (PC), Località le Forche, su terreno demaniale posto in sponda destra del Torrente Nure censito al foglio n. 72 antistante mappale n. 277; coordinate UTM-RER X: 547.969; Y: 957.950;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'irrigazione dell'adiacente campo sortivo identificato catastalmente al N.C.T. del Comune di Bettola (PC), foglio n. 72, mappali n.ri 277p, 276 e 84 della superficie complessiva di circa 7000 m².
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2 e nel limite di volume complessivo pari a 1000 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 011100000000 4 ER - Torrente Nure.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2022** ammonta a **€ 170,31**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, il Concessionario beneficia delle esenzioni dal versamento del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora

l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0.54 m³/s nel periodo estivo e 0.81 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il Sindaco *pro tempore* del Comune di Bettola, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 18/11/2022, firma per accettazione dal legale rappresentante del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.